

Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali.

Art. 1 - Tipologia delle prestazioni

1. Il Comune di Venezia eroga alla persona (beneficiario), che ne ha titolo, prestazioni economiche per il pagamento della retta alberghiera in strutture residenziali (di cui alla DGR 84/2007) ad integrazione delle risorse economiche della persona anziana o disabile non autosufficiente, sottoforma di:

- a) anticipazione alla persona per il pagamento della retta
- b) contributo alla persona per il pagamento della retta, compreso il ricovero temporaneo (massimo 90 gg nell'anno solare)
- c) pagamento alla struttura della retta quale anticipazione delle quote a carico dell'utente ed eventuale integrazione
- d) erogazione d'ufficio, con specifica motivazione in attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L 6/04, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono destinatari degli interventi:

- a) le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni, residenti nel Comune di Venezia, con disabilità temporanea o permanente, che presentano cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale (art. 3 L. 104/1992); lo stato di disabilità deve essere certificato dai competenti servizi dell'Azienda ULSS;
- b) le persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Venezia affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale.

Art. 3 - Requisiti di accesso

1. Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui al presente regolamento:

- a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 328/2000 e dell'art. 13bis della LR 5/1996 introdotto dall'art. 102 della LR 5/2000, modificato dall'art. 5 della LR 28/2002;
- b) autorizzazione al ricovero da parte della competente UVMD;
- c) inserimento in graduatoria unica (eccetto che per i ricoveri temporanei);
- d) certificazione ISEE individuale (riferita alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non superiore a € 14.992,07, così come determinato dalla Regione Veneto per il 2008 con DGR 287/08 quale requisito di accesso all'assegno di cura che viene aggiornato di anno in anno dalla Regione stessa;
- e) titolarità di indennità di accompagnamento o, in subordine, aver inoltrato la domanda per ottenerla presso l'Azienda ULSS (eccetto che per i ricoveri temporanei);
- f) impegno formale alla valorizzazione, secondo parametri di mercato, dei beni immobili di proprietà con contestuale sottoscrizione di ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.) (eccetto che per i ricoveri temporanei). Qualora il bene immobile di cui si tratta si trovi nella disponibilità dell'utente a titolo di usufrutto, l'ipoteca dovrà comunque essere concessa da chi risulti proprietario del medesimo;
- g) valorizzazione delle donazioni effettuate nei dieci anni precedenti (art. 437 c.c.) (eccetto che per i ricoveri temporanei).

2. Ai fini della determinazione del valore ISEE il nucleo familiare di riferimento si considera composto dalla sola persona anziana non autosufficiente richiedente il beneficio ai sensi del d.lgs. 109/98 così come modificato dal d.lgs. 130/2000.

3. In base all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 109/98 e successive modificazioni e in base al DPCM 7 maggio 1999 e al DPCM 4 aprile 2001, le persone con disabilità, fino a 64 anni, costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono incluse nel nucleo familiare definito dall'art. 2 del d.lgs. 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

4. Qualora la domanda di residenzialità venga presentata d'ufficio, non sono richiesti gli adempimenti di cui ai precedenti punti fino alla nomina di Amministratore di Sostegno.

Art. 4 - Domanda di prestazione economica

1. La domanda di contributo viene rivolta al Comune di Venezia - Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale - Ufficio Ricovero Anziani (per le persone di cui all'Art.2 comma 1 punto b.) e all'Ufficio Disabili (per le persone di cui all'Art.2 comma 1 punto a.) da parte del beneficiario o tutore/curatore/amministratore di sostegno o d'ufficio su specifica motivazione.

2. La domanda può essere presentata anche da persone già ricoverate in struttura fermi restando i requisiti di accesso.

3. Per quanto concerne le procedure d'accesso si rinvia allo specifico allegato relativo alla disciplina del procedimento.

Art. 5 - Determinazione della prestazione economica.

Le prestazioni economiche del Comune vengono disposte alle seguenti condizioni e modalità:

1. anticipazione alla persona per il pagamento della retta, subordinata alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo, viene concessa:

- a) in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- b) in attesa della valorizzazione dei beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario a titolo di proprietà o usufrutto, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1; è ammessa un'unica eccezione nel caso i beni siano fruiti dal coniuge del beneficiario e/o dal suo/a figlio/a disabile;

2. contributo alla persona per il pagamento della retta su presentazione di:

- a) copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (necessaria per la certificazione ISE-ISEE) con particolare riferimento a:
 - o beni immobili - per la verifica della valorizzazione delle proprietà/usufrutto
 - o beni mobili cioè i risparmi che, fatto salvo quanto disposto dalla Giunta Comunale come stabilito dall'art. 11 del presente atto, devono concorrere al pagamento della retta;
- b) Modulo Obis M se trattasi di pensione INPS, prospetto analitico se pensione INPDAP;
- c) documentazione relativa a qualsiasi altra risorsa economica a qualsiasi titolo percepita;
- d) la specifica documentazione relativa all'indennità di accompagnamento o la certificazione attestante la procedura in essere per ottenerla.

Art. 6 - Entità della prestazione economica

1. Persone anziane:

- a) l'entità della prestazione economica viene calcolata ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento ovvero secondo la retta di riferimento così come determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale comprese, se dovute, le spese personali (art. 8 del Regolamento), detratte le risorse economiche del beneficiario.
- b) per il contributo al pagamento retta di ricovero temporaneo è prevista la detrazione dell'eventuale affitto della casa di abitazione come certificato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

2. Persone disabili: l'entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l'art. 8 del Regolamento.

Art. 7 - Mantenimento del coniuge

1. Al coniuge del beneficiario viene garantita una quota della pensione in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.

Art. 8 - Spese personali

1. Alle persone anziane senza figli e alle persone con disabilità viene attribuito un importo forfetario per le piccole spese personali, (eccetto che per i ricoveri temporanei).

2. Detti importi vengono determinati di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9 - Garanzie patrimoniali a favore del Comune di Venezia

1. Le anticipazioni alla persona per il pagamento della retta, di cui all'art. 5 comma 1 punto b), in attesa della valorizzazione dei beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario a titolo di proprietà o usufrutto, sono subordinate alla costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo debito maturato.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i crediti vantati dal Comune di Venezia diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente ai sensi dell'articolo 5.

3. L'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune di Venezia subordinatamente al versamento al medesimo dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

Art. 10 - Obblighi del donatario

1. Il donatario è tenuto, dopo il beneficiario, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio.

2. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni remuneratorie.

Art. 11 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale:

- a) individua di anno in anno il valore (importo) della retta di riferimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane e per le persone con disabilità;
- b) definisce l'entità dell'importo attribuito per le spese personali di cui all'art. 8;
- c) determina la quota dell'ammontare dei beni mobili nella disponibilità del beneficiario ovvero che non concorrono al pagamento della retta di cui all'art. 5 comma 2 punto a).

Allegato**Disciplinare del procedimento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali.****Art. 1 - Tipologia delle prestazioni**

1. Il Comune di Venezia eroga alla persona (beneficiario), che ne ha titolo, prestazioni economiche per il pagamento della retta alberghiera in strutture residenziali (di cui alla DGR 84/2007) ad integrazione delle risorse economiche della persona anziana o disabile non autosufficiente, sottoforma di:

- a) anticipazione alla persona per il pagamento della retta
- b) contributo alla persona per il pagamento della retta, compreso il ricovero temporaneo (massimo 90 gg nell'anno solare)
- c) pagamento alla struttura della retta quale anticipazione delle quote a carico dell'utente ed eventuale integrazione
- d) erogazione d'ufficio, con specifica motivazione in attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L 6/04, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono destinatari degli interventi:

- a) le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni, residenti nel Comune di Venezia, con disabilità temporanea o permanente, che presentano cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale (art. 3 L. 104/1992); lo stato di disabilità deve essere certificato dai competenti servizi dell'Azienda ULSS;
- b) le persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Venezia affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale.

Art. 3 - Requisiti di accesso alle prestazioni economiche

1. Possono accedere alle prestazioni economiche di cui all'articolo 1 le persone che:

- a) abbiano l'ultima residenza anagrafica nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000 e dell'art. 13bis della LR 5/1996, introdotto dalla LR 5/2000, art. 102, modificato dall'art. 5 della LR 28/2002;
- b) autorizzazione al ricovero da parte della competente UVMD;
- c) inserimento in graduatoria unica (eccetto che per i ricoveri temporanei);
- d) siano in possesso di certificazione ISEE individuale (riferita alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non superiore a € 14.992,07, così come determinato dalla Regione Veneto con DGR 287/2008 quale requisito di accesso all'assegno di cura che viene aggiornato di anno in anno dalla Regione stessa;
- e) siano titolari di indennità di accompagnamento o, in subordine, abbiano inoltrato la domanda per ottenerla presso l'Azienda ULSS (eccetto che per i ricoveri temporanei);
- h) impegno formale alla valorizzazione, secondo parametri di mercato, dei beni immobili di proprietà con contestuale sottoscrizione di ipoteca volontaria (eccetto che per i ricoveri temporanei). Qualora il bene immobile di cui si tratta si trovi nella disponibilità dell'utente a titolo di usufrutto, l'ipoteca dovrà comunque essere concessa da chi risulti proprietario del medesimo;
- f) valorizzazione delle donazioni effettuate nei dieci anni precedenti (eccetto che per i ricoveri temporanei).

2. Ai fini della determinazione del valore ISEE il nucleo familiare di riferimento si considera composto dalla sola persona anziana non autosufficiente richiedente il beneficio ai sensi del d.lgs. 109/98 così come modificato dal d.lgs. 130/2000.

3. In base all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 109/1998, e successive modificazioni e in base al DPCM 7/5/1999 e al DPCM 4/4/2001, le persone con disabilità, fino a 64 anni, costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono incluse nel nucleo familiare definito dall'art. 2 del d.lgs. 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

4. Qualora la domanda di residenzialità venga presentata d'ufficio, non sono richiesti gli adempimenti di cui ai precedenti punti fino alla nomina di Amministratore di Sostegno.

Art. 4 - Domanda di prestazione economica

1. La domanda di prestazione economica rivolta al Comune di Venezia Servizio Anziani Disabili Salute Mentale viene formulata su apposita modulistica. Può essere presentata anche da persone già ricoverate in struttura fermi restando i requisiti di accesso.
2. La domanda può essere sottoscritta:
 - a) dal beneficiario
 - b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno
 - c) ovvero d'ufficio, con specifica motivazione in attesa dell'applicazione di cui alla L. 6/2004, previa autorizzazione del responsabile del servizio.
3. La domanda può essere presentata:
 - a) presso l'Ufficio protocollo del Comune di Venezia
 - b) presso gli Sportelli Unici Integrati, qualora sia attivo il collegamento con il Protocollo Generale
 - c) a mezzo posta indirizzata a Servizio Anziani Disabili Salute Mentale - Ufficio Ricoveri Via San Pio X, 4 - 30170 Mestre Venezia

Art. 5 - Competenze dell'Ufficio Ricovero Anziani e dell'Ufficio Disabili

1. Il competente Ufficio (Servizio Anziani Disabili Salute Mentale - Ufficio Ricovero Anziani e Ufficio Disabili) provvede a dare risposta scritta sull'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.
2. L'Ufficio stesso procede, ove necessario, alla richiesta scritta di integrazione della documentazione.
3. Qualora l'integrazione richiesta non venga prodotta entro 30 giorni, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Nel caso di richiesta di integrazione, la data effettiva di decorrenza dei termini per la risposta sull'esito dell'istruttoria, è quella relativa al perfezionamento della domanda, ovvero dalla data di recapito di quanto richiesto.

Art. 6 - Documentazione allegata alla domanda di prestazione economica

- Al modello di domanda di prestazione economica vanno allegati i seguenti documenti:
- a) copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (necessaria per la certificazione ISE-ISEE) con particolare riferimento a:
 - o beni immobili - per la verifica della valorizzazione delle proprietà/usufrutto
 - o beni mobili cioè i risparmi che, fatto salvo a quanto previsto dalla Giunta Comunale, come stabilito dall'art. 11 del Regolamento, devono concorrere al pagamento della retta;
 - b) Modulo Obis M se trattasi di pensione INPS, prospetto analitico se pensione INPDAP;
 - c) documentazione relativa a qualsiasi altra risorsa economica a qualsiasi titolo percepita;
 - d) specifica documentazione relativa all'indennità di accompagnamento o, in subordine, la certificazione attestante la procedura in essere per ottenerla;
 - e) copia del verbale allegato alla scheda SVAMA relativamente all'autorizzazione di CDR;
 - f) dichiarazione sull'esistenza in vita di figli/e e relativi recapiti;
 - g) sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione degli importi ricevuti in anticipazione.

Art. 7 - Determinazione della prestazione economica

- Le prestazioni economiche del Comune vengono determinate e disposte alle seguenti condizioni:
1. l'anticipazione alla persona per il pagamento della retta viene riconosciuta, subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo:
 - a) in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
 - b) in attesa della valorizzazione dei beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario a titolo di proprietà o usufrutto, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1; è ammessa un'unica eccezione nel caso i beni siano fruiti dal coniuge del beneficiario e/o dal suo/a figlio/a disabile;
 - c) d'ufficio previa autorizzazione del Funzionario responsabile e fino alla nomina di Amministratore di Sostegno; la domanda d'ufficio esonera dalla presentazione della dichiarazione di cui al punto g) del precedente articolo;

2. il contributo alla persona per il pagamento della retta viene riconosciuto sulla base della documentazione di cui all'articolo 6 del presente disciplinare e dell'autorizzazione all'inserimento in struttura da parte della competente UVMD;

3. per le persone con disabilità può determinarsi la fattispecie per cui al pagamento della retta provvede direttamente l'amministrazione comunale. È previsto peraltro che l'importo a suo carico (calcolato con le medesime modalità) venga corrisposto da parte dell'interessato o chi agisce in sua vece all'amministrazione stessa.

Art. 8 - Entità della prestazione economica

1. Persone anziane:

- a) l'entità della prestazione economica viene calcolata ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento ovvero secondo la retta di riferimento così come determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale comprese, se dovute, le spese personali (art. 8 del Regolamento), detratte le risorse economiche del beneficiario.
- b) per il contributo al pagamento retta di ricovero temporaneo è prevista la detrazione dell'eventuale affitto della casa di abitazione come certificato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

2. Persone disabili: l'entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l'art. 8 del Regolamento.

3. La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: importo della retta o retta di riferimento - la capacità contributiva del richiedente che è determinata da: (totale delle risorse economiche al netto delle ritenute, compresa la valorizzazione dei beni mobili e immobili + indennità di accompagnamento) - (importo forfetario, se dovuto, per le piccole spese personali + eventuale quota a disposizione del coniuge).

Art. 9 - Revisione della prestazione economica

1. Il beneficiario, tutore/curatore/amministratore di sostegno è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni della condizione economica del beneficiario stesso.

2. La prestazione economica è soggetta a revisione annuale d'ufficio o su richiesta nel caso in cui il beneficiario percepisca, durante il periodo di ricovero, redditi o risorse ulteriori o comunque sia variata la sua condizione economica o debba far fronte a spese straordinarie.

3. La documentazione relativa alla revisione può essere presentata:

- a) presso l'Ufficio protocollo del Comune di Venezia
- b) presso gli Sportelli Unici Integrati, qualora sia attivo il collegamento con il Protocollo Generale
- c) a mezzo posta indirizzata a Servizio Anziani Disabili Salute Mentale - Ufficio Ricoveri Via San Pio X, 4 - 30170 Mestre Venezia

Art. 10 - Decorrenza della prestazione economica

1. Il contributo decorre dal primo giorno di inserimento in struttura.

2. Nel caso il beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.

Art. 11 - Mantenimento del coniuge

1. Al coniuge del beneficiario viene garantita una quota della pensione in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.

Art. 12 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, si impegna formalmente a:

- a) rifondere gli importi percepiti in anticipazione non appena ottenuti i redditi o le provvidenze;
- b) comunicare tempestivamente la modificazione della condizione economica.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario o dal tutore/curatore/amministratore di sostegno in ordine al pagamento della quota di competenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nelle forme previste dalla legge, all'ingiunzione fiscale e, in caso di inadempimento, a dare corso alla relativa riscossione coattiva.

Art. 13 - Garanzie patrimoniali a favore del Comune di Venezia

1. Le anticipazioni alla persona per il pagamento della retta, di cui all'art. 5 comma 1 punto b), in attesa della valorizzazione dei beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario a titolo di proprietà o usufrutto, sono subordinate alla costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del maturato debito.

2. L'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune di Venezia subordinatamente al versamento al medesimo dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

Art. 14 - Deroghe

1. La Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza, sulla base di proposta motivata del Responsabile del procedimento, sulla scorta delle motivazioni addotte dal diretto interessato o dal Servizio, può disporre la deroga alle disposizioni di cui sopra, allorché ciò venga ritenuto indispensabile per garantire alla persona richiedente l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza.

Art. 15 - Controlli

1. Il Servizio competente è tenuto ad assicurare adeguate forme di controllo in ordine al possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di cui trattasi. A tal fine si avvale di procedure interne e di rapporti di collaborazione con altri Enti per la verifica dei requisiti e delle risorse.

2. Il Servizio promuove altresì, ai sensi del Regolamento Comunale sui criteri applicativi del "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/7/2007 art. 8, controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni quali la Guardia di Finanza.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso a seguito dei procedimenti relativi alla erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente.

2. L'Amministrazione adotta nell'ambito delle proprie competenze, linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche contenenti dati personali.